

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **383/2008** (ECLI:IT:COST:2008:383)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**

Presidente: **FLICK** - Redattore: **CASSESE**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **17/11/2008**

Deposito del **20/11/2008**; Pubblicazione in G. U. **26/11/2008**

Norme impugnate: Sentenza n. 192 del 21 maggio-6 giugno 2008

Massime: **32961**

Atti decisi: **ordd. 365 e 840/2007**

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 2008/192

ORDINANZA N. 383 ANNO 2008

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 192 del 21 maggio - 6 giugno 2008.

Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Considerato che, a causa dell'erronea indicazione dell'articolo contenente le disposizioni impugnate da parte del rimettente Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sebbene lo stesso Tribunale, con annotazione in calce alla medesima ordinanza, dava conto di aver corretto l'errore materiale - in tre passaggi della sentenza n. 192 del 2008 si fa riferimento a un articolo diverso da quello oggetto del giudizio di legittimità costituzionale;

considerato che, peraltro, in altre parti della stessa sentenza le disposizioni impugnate

sono ben individuate, come mostrato dalla corretta indicazione dell'articolo, contenuta nell'epigrafe e nel paragrafo 5, terzo capoverso, del *Ritenuto in fatto*, nonché dal tenore della motivazione, che fa riferimento a dette disposizioni e non a quelle contenute nell'articolo erroneamente indicato;

ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale suddetto, nonostante si tratti di una pronuncia di non fondatezza, che non incide quindi sull'efficacia delle disposizioni impugnate.

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 192 del 2008 sia corretto il seguente errore materiale: nel paragrafo 5 primo capoverso, del *Ritenuto in fatto* e nel paragrafo 2, primo capoverso, del *Considerato in diritto*, dopo il numero «153», è inserita l'espressione «(recte, 152)» e nel dispositivo il numero «153» è sostituito dal numero «152».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.